

ALLEGATO 3

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private)

Sezione I - Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario, di seguito forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito internet dell'IVASS: www.ivass.it.

- a. Palmilenia Dibennardo, iscritta al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in data 19 ottobre 2015 alla Sezione B e al N.B000480456, in qualità di Responsabile dell'Attività di Distribuzione per conto di:
- b. MFM Future S.r.l. (di seguito "**MFM Future**" o "**l'Intermediario**"), iscritta al registro RUI in data 1° ottobre 2019, alla sezione B e al N. B000637784;
- c. Sede legale: Via Antonio da Recanate, n. 1, 20124, Milano;
- d. Recapiti: Tel: +39 02 450 76621; PEC: mfmfuture@legalmail.it; indirizzo di posta elettronica: info@moneyfarm.com;
- e. Sito internet: www.moneyfarm.com/it/;
- f. IVASS - Via del Quirinale 21, 00187 Roma - e COVIP - Piazza Augusto Imperatore, 27, 00186 Roma - ognuno per i rispettivi ambiti di competenza, sono gli Istituti competenti alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta da MFM Future S.r.l.

Sezione II - Informazioni sul modello di distribuzione

- a. L'attività di distribuzione assicurativa è svolta su incarico del cliente.
- b. L'Intermediario ha stipulato un accordo di collaborazione orizzontale ("Broker-to-Broker Distribution Agreement") con l'intermediario Elsa S.r.l., iscritto al registro del RUI, Sezione B al n. B000728702.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto interesse

- a. L'Intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta del capitale sociale o dei diritti di voto in alcuna impresa di assicurazione.
- b. L'Intermediario è indirettamente partecipato dalle seguenti imprese di assicurazione:

T +39 02 450 76621 | E info@moneyfarm.com | W www.moneyfarm.com

- i. Poste Italiane S.p.A. – capogruppo del Gruppo Poste al cui interno vi sono le Compagnie Poste Vita S.p.A. e Poste Assicura S.p.A. – che detiene il 14,98% di Moneyfarm Holding Ltd. che, a sua volta, detiene il 100% dell’Intermediario.
- ii. Allianz Asset Management GmbH - facente parte del gruppo del Gruppo Allianz SE, al cui interno vi è Allianz Global Life - che detiene il 30,67% di Moneyfarm Holding Ltd. che, a sua volta, detiene il 100% dell’Intermediario.

Sezione IV - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza

L’Intermediario:

- a. fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private (di seguito “**Codice**”), ossia una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo;
- b. non fornisce una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’art. 119-ter, comma 4, del Codice;
- c. non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione;
- d. comunica che l’informazione della denominazione delle imprese con cui MFM Future ha rapporti d’affari è pubblicata sul sito internet www.moneyfarm.com/it/, il contraente ha comunque la facoltà di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco;
- e. altre informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’art. 119-bis, comma 7 del Codice: si rinvia a quanto riportato nella Sezione III.

Sezione V - Informazioni sulle remunerazioni

- a. L’Intermediario percepisce una commissione inclusa nel premio assicurativo.

Sezione VI - Informazioni sul pagamento dei premi

- a. I premi pagati dal contraente all’Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’Intermediario stesso. In ogni caso, l’Intermediario ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 23.480. Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.
- b. Il pagamento dei premi avviene tramite ordine di bonifico o addebito diretto.
- c. L’Intermediario non è autorizzato ad incassare i premi per conto dell’impresa di assicurazione Allianz Global Life dac, ai sensi dell’art. 118 del Codice. Pertanto, il pagamento del premio eseguito all’Intermediario non ha effetto liberatorio e non libera il contraente dai propri obblighi nei confronti dell’impresa di assicurazione.

T +39 02 450 76621 | E info@moneyfarm.com | W www.moneyfarm.com

MFM Future S.r.l. – Società’ con socio unico - Sede legale: Via Antonio da Recanate, 1 20124 Milano

Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com |

P.IVA e C.F. 10914800965 | Capitale sociale EUR 10.000,00 i.v. | REA MI - 2565931

Iscritta alla sezione B del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi con n. B000637784

Sezione VII - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a. L'attività di distribuzione assicurativa è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato con Lloyd's Insurance Company Sa - Rappresentanza Generale per l'Italia, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge.

b. Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il contraente/assicurato o l'avente diritto, ha facoltà di proporre reclamo per iscritto, digitalmente, all'indirizzo mail: complaints@moneyfarm.com o all'Impresa secondo le modalità e ai recapiti indicati nella "Nota Informativa, Parte I - Le informazioni chiave per l'aderente".

Qualora la risposta non sia fornita nei tempi previsti di 45 giorni o la stessa non sia ritenuta soddisfacente, è possibile scrivere direttamente all'IVASS presentando un reclamo. Per le modalità da seguire per avanzare un reclamo, invitiamo a consultare il sito www.ivass.it.

Con riferimento ai Fondi Pensione, il contraente potrà inviare un esposto al COVIP, Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 ROMA. Per le modalità da seguire per avanzare un esposto, invitiamo a consultare il sito www.covip.it.

c. Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, e dopo aver presentato reclamo all'impresa di assicurazione e/o all'Intermediario, qualora non sia pervenuta una risposta entro i termini di legge o se la risposta ricevuta non sia ritenuta soddisfacente, il contraente ha la facoltà di ricorrere all'Arbitro Assicurativo ("AAS"). Le modalità per la presentazione del ricorso, le relative procedure, i criteri di ammissibilità e ogni altra indicazione utile sono disponibili sul sito Internet dedicato all'organismo: www.arbitroassicurativo.org.

d. Il contraente potrà inoltre avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente, e in particolare:

- mediazione: le parti si avvalgono dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) che le assiste sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010.

La richiesta di mediazione si deve attivare prima dell'introduzione di un processo civile rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia;

- negoziazione assistita: accordo mediante il quale le parti in conflitto, assistite dai propri legali, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, ai sensi della Legge n. 162 del 10 novembre 2014.

T +39 02 450 76621 | E info@moneyfarm.com | W www.moneyfarm.com

- e. il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, istituito presso la Consap, avente sede legale in Via Yser, 14 00198 Roma, E-Mail: fondobrokers@consap.it , PEC: consap@pec.consap.it, per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'Intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso l'assicurazione sulla responsabilità civile stipulata dall'Intermediario.

SEZIONE VIII - Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'Intermediario comunica che, nei casi in cui il prodotto assicurativo preveda la compilazione di una dichiarazione o di un questionario medico sullo stato di salute:

- a. è possibile esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193.

Il Contraente che è guarito da una patologia oncologica ha diritto di non fornire informazioni o subire indagini, ivi incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito alla pregressa condizione patologica, da cui era precedentemente affetto ed il cui trattamento attivo è stato concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni dalla data della richiesta. Tale periodo è ridotto a 5 anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del 21° anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Tabella di cui all'Allegato I del Decreto del Ministero della salute del 22 marzo 2024, il diritto all'oblio oncologico, in deroga ai termini previsti dall'articolo 2, comma 1 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, matura nei termini indicati nello stesso Allegato.

Se le informazioni sulla patologia oncologica pregressa fossero già state fornite, l'impresa procede alla loro cancellazione entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione attestante l'avvenuto oblio oncologico, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 193 e dai relativi decreti attuativi, adoperandosi per assicurare che la cancellazione sia svolta in modo effettivo ed estesa ad ogni raccolta informatica o cartacea.

- b. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del soggetto assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

T +39 02 450 76621 | E info@moneyfarm.com | W www.moneyfarm.com

MFM Future S.r.l. – Società' con socio unico - Sede legale: Via Antonio da Recanate, 1 20124 Milano

Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com |

P.IVA e C.F. 10914800965 | Capitale sociale EUR 10.000,00 i.v. | REA MI - 2565931

Iscritta alla sezione B del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi con n. B000637784